



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Prot.

Livorno, 27 marzo 2019

Alla Banca Cooperativa Castagneto Carducci
Alla Cassa di Risparmio di Volterra
Al Banco BPM
Alla Banca dell'Elba Credito Cooperativo
Alla UBI Banca
Alla Banca Popolare di Spoleto
Alla Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano
Alla Cassa di Risparmio di Firenze
Alla Banca Carige
Alla Banca del Monte di Lucca
Al Banco di Lucca e del Tirreno
Alla Banca Monte dei Paschi di Siena
all'Ordine degli Avvocati
all'Ordine dei dottori commercialisti
al Consiglio del notariato
al dott. L. Pgaano
alla dott.ssa De Leva

Oggetto: consultazione *on line* dei conti intestati alle procedure – sottoscrizione dei conti da parte del cancelliere addetto alle esecuzioni individuali – precisazioni sulle esecuzioni mobiliari, quanto alla necessità del provvedimento autorizzativo in formato nativo digitale

Ritenuto opportuno impartire disposizioni idonee a ridurre i costi di gestione dei conti correnti delle procedure, nonché a rendere il più fluido possibile il rapporto tra la cancelleria e le banche su cui sono depositate le somme rivenienti dalle procedure esecutive individuali e concorsuali.

Ritenuto inoltre che per le esecuzioni mobiliari la necessità che il provvedimento autorizzativo sia firmato digitalmente debba essere ridotto ai prelievi di importo pari o superiore a € 5.000,00.

Sentiti i Giudici dell'esecuzione, il Giudice delegato e le cancellerie,

INVITA

le banche in indirizzo (che hanno già aderito alla modalità telematica di trasmissione dei provvedimenti autorizzativi dei prelievi):

- a) entro il 30.05.2019, a consentire la consultazione esclusivamente da remoto dei conti corrente sia al professionista incaricato dal Tribunale (professionista delegato, curatore, commissario giudiziale, liquidatore, ecc.), sia alla cancelleria, in modo da eliminare costi inutili (ad esempio, le spese postali); resta ferma la vigenza del provvedimento del 17.12.2018, relativo alla necessità che il prelievo sia autorizzato con provvedimento firmato digitalmente dal Giudice e, ovviamente, anche la possibilità che la banca consenta all'ausiliario nominato dal giudice di impartire una richiesta di bonifico *on line* (salva la necessità che il provvedimento autorizzativo sia sempre inviato alla banca dalla cancelleria, secondo quanto disposto col già citato provvedimento 17.12.2018);
- b) a partire dal 30.05.2019, nel caso di conversione del pignoramento (e quindi nelle esecuzioni individuali), la banca consentirà l'apertura del conto corrente immediatamente dopo il deposito, da parte del debitore (o di un suo delegato), dell'assegno intestato al Tribunale di Livorno e recante altresì il numero della procedura; la banca invierà in cancelleria un suo delegato per la sottoscrizione del contratto da parte del cancelliere addetto alla cancelleria delle esecuzioni;
- c) quanto alle esecuzioni mobiliari, il provvedimento autorizzativo deve essere firmato digitalmente dal giudice solo quando attiene a prelievi di importo pari o superiore a € 5.000,00; per importi inferiori, è sufficiente che l'avente diritto depositi alla banca copia conforme cartacea del provvedimento autorizzativo; quest'ultima disposizione ha effetto immediato.

Ciascuna banca dovrà comunicare a mezzo PEC al seguente indirizzo (fallimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it) entro il 20.05.2019:

- se ha posto in essere, per tutti i conti intestati alle procedure esecutive e concorsuali, tutte le attività necessarie per consentire la consultazione da remoto alla cancelleria e agli ausiliari del giudice;
- se aderisce alla modalità operativa di cui alla lettera b), con la precisazione che presso le banche che non vi aderiranno, non potrà essere versata la somma dovuta dal debitore unitamente alla istanza di conversione.

Si inserisca il presente provvedimento nel sito del Tribunale.

Cordialità

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Orlando



(firmato digitalmente)